

STATUTO

ISO COOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GORIZIA GO VIA ASCOLI 18/A

Numero REA: GO - 206440

Codice fiscale: 01207710318

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.19.256 di Raccolta

S T A T U T O

della Società "ISO COOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione - Sede - Modello societario

E' costituita, con sede nel Comune di Gorizia (GO), la Società Cooperativa denominata "ISO COOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE."

Le operazioni di trasferimento in un Comune diverso della sede legale sono di competenza dei soci e comportano modifica dello Statuto.

E' attribuita alla competenza dell'Organo amministrativo la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi Regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente, nonché le disposizioni in materia di Società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Qualora la Società dovesse superare i limiti previsti dall'art.2519, secondo comma, del codice civile, relativi al

numero dei soci cooperatori e all'attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'Assemblea dei soci per l'adeguamento del presente Statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art.1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n.381. La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di

ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art.6 della Legge 3 aprile 2001 n.142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

La Cooperativa, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n.381, e dell'art.2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività – in misura non inferiore al trenta per cento del to-

tale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.111-septies disp.att. c.c.).

In relazione a quanto sopra, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art.21 della Legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previ-

denza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano – nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci – i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art.2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art.1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile.

A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-

ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Alla Cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta Legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della Legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art.10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460;
- 3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle Società cooperative;
- 4) per quanto non previsto dagli artt.2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla Società a responsabilità limitata.

Articolo 4 - Oggetto sociale

Per il raggiungimento dei propri scopi mutualistici la Cooperativa si propone di ottenere per i soci continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- facchinaggio, pulizia, manovalanza, riparazioni,

pitturazioni e impiantistica, trasporto per conto proprio o

per conto di terzi;

- manutenzioni stradali e segnaletica;

- ristorazione, servizio di catering;

- servizi di portierato e di sorveglianza passiva;

- progettazione, salvaguardia e manutenzione del verde;

- laboratori artigiani e relativa commercializzazione dei
beni;

- asporto e recupero rifiuti;

- servizi informatici, amministrativi di progettazione ed
elaborazione dati;

- attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti, in tema di
movimentazione merci e magazzinaggio, sia per conto proprio
che di terzi;

- attività inerenti la logistica di qualsiasi tipo di merce;

- attività di consegna e ritiro merci, loro eventuale
valorizzazione e vendita;

- montaggi e smontaggi di arredi ed accessori

- lavori relativi al restauro di mobili ed arredi;

- giardinaggio, con particolare riferimento all'impostazione,
creazione ed abbellimento di giardini e parchi, sia pubblici
che privati;

- gestione attività per conto dei soci (piccole imprese
artigianali, carrozzerie, officine meccaniche,
sfasciacarrozze, ecc.);

- acquisto per conto dei soci di attrezzature, autoveicoli,
merci e quant'altro necessita per l'attività degli associati;
- gestione, custodia e manutenzione di strutture ed
attrezzature sportive, culturali, sociali, ricreative e
fieristiche;
- gestione ufficio stampa, raccolta e distribuzione
pubblicitaria;
- serigrafia, tipografia, rilegatura, pubblicazione e
distribuzione editoriale (ad esclusione di giornali
quotidiani);
- gestione mense;
- gestione biblioteche pubbliche e private;
- trasporto persone con mezzi propri;
- attività agricole;
- lavori edili;
- noleggio attrezzature;
- gestione e manutenzione di parcheggi pubblici e privati;
- sanificazioni sanitarie;
- attività che favoriscano il reinserimento sociale,
lavorativo e la riabilitazione dei soggetti in stato di
svantaggio.

La Cooperativa potrà altresì:

- svolgere tutti i servizi necessari ed accessori alla
realizzazione delle attività sopra elencate;
- assumere i lavori di cui sopra da Enti pubblici statali,

parastatali, locali, da aziende private o da privati, sia
direttamente che tramite organismi, con aste pubbliche,
licitazioni private ed altre forme di gara;
- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine,
impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle
attività sociali.

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti
del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate
negli artt.106 e 113 del D.Lgs. n.385/93), e comunque con
esclusione di tutte le attività riservate previste dal D.Lgs.
n.58/98, potrà inoltre compiere tutte le operazioni
immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie
e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e
del proprio oggetto sociale principale.

A tal fine potrà:

- a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche
azionarie, in Società, Cooperative, Consorzi e/o in altri Enti
ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini,
analoghi o complementari al proprio;
- b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire
iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni
altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni
proprie o di terzi, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo
ritenga opportuno;
- c) promuovere o partecipare ad enti, società, consorzi di

garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio e lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;

d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;

e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;

f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545-septies del Codice civile.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'art.12 della Legge n.127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformità alla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, in relazione all'art.11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni potrà essere richiesta la

concessione di finanziamenti alla Cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla Assemblea ordinaria ai sensi dello Statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Soci operatori

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dei soci è inferiore a nove tutti i soci, operatori e sovventori, devono essere persone fisiche.

Possono essere soci operatori:

- a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa; la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) i soci volontari, quali definiti dall'art.9 della Legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

nel caso di cooperativa S.p.A. o di cooperativa s.r.l. con almeno nove soci:

d) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto – ai sensi dell'art.11 della Legge n.381/1991 – il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli artt.2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art.21 della Legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previ-

denza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la Società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare

con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi – a parità di qualifiche professionali – sulla base dell'anzianità di iscrizione alla Cooperativa in qualità di socio cooperatore.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la Cooperativa, ivi compreso l'eventuale indirizzo P.E.C. o e-mail per le comunicazioni previste dal presente Statuto, sarà quello indicato nel Libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla Cooperativa le variazioni del proprio domicilio ovvero del proprio indirizzo P.E.C. o e-mail.

Tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto ovvero dalla legge nella forma di lettera raccomandata A.R. potranno essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 6 - Soci speciali

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3, del Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui al primo comma del successivo art.9 del presente Statuto.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.11 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-

cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art.12 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel li-

bro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto;
- c) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti con quella della Cooperativa;
- e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere nel rispetto del limite minimo e di quello massimo fissati dalla legge;
- f) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente Statuto;
- h) il codice fiscale e l'eventuale Partita I.V.A.;
- i) l'indirizzo P.E.C. o e-mail ai fini dell'iscrizione sul Libro dei soci per le finalità previste dal presente Statuto.

Articolo 8 - Obblighi del socio

Con l'ammissione in Società il socio assume l'obbligo:

- a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto comma nonché dell'eventuale tassa di ammissione;
- b) di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) di partecipare in generale all'attività della Cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;
- d) di concorrere alle spese della Cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'Organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale come determinato nel successivo art.18.

Le somme versate dal nuovo socio quale tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla Cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'even-

tuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'Organo amministrativo. Ove nulla fosse stabilito, il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante trattenuta sulla prima liquidazione, anche in acconto, del prodotto conferito in Cooperativa.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della Società.

Articolo 9 - Diritti dei soci

Eccettuato quanto stabilito dal precedente art.6 per i soci appartenenti alla categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonché i documenti relativi alla amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli Amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata,

nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, per causa di morte ovvero anche per scioglimento e liquidazione nel caso in cui il socio sia un ente con o senza personalità giuridica.

Articolo 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo

art.30.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico. L'Organo amministrativo, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
- b) previa intimazione dell'Organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente art.8;
- c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o comunque svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- e) violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la Società e ciò anche con riferimento all'ultimo comma dell'art.30 del presente Statuto;
- f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'art.2476 del Codice civile come richiamato e disciplinato dal precedente art.9;
- g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'Organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni particolari casi, l'Organo amministrativo, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l'Organo amministrativo, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli Amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art.30.

Articolo 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art.21, nonché degli eventuali dividendi maturati ai sensi del medesimo art. 21, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Ai soci esclusi per i motivi indicati nel precedente art. 12, lett.b), d) ed e), potrà essere richiesto il risarcimento dei danni ed il pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta)

giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli artt.2545-quinquies e 2545-sexies del Codice civile può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 14 - Morte del socio o scioglimento della persona

giuridica socia

Nel caso di decesso di un socio persona fisica, la Società continuerà con gli eredi o i legatari della di lui quota sociale, purché gli stessi possiedano i requisiti per l'ammissione.

Gli eredi o i legatari, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art.2468 del Codice civile.

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla Cooperativa il rimborso della quota di capitale sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilite dal precedente art.13.

Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, nonché i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica in

stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo amministrativo al fondo di riserva legale.

La Cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, con il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'art.1243 del Codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.

Al socio che cessa di far parte della Cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'art.2536 del Codice civile.

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'art.2480 del Codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di

amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.2483 del Codice civile e dell'art.111-octies delle disp.att. e trans. c.c.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa Assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2483 del Codice civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt.2541 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

RISTORNI

Articolo 17 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio

di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art.3, comma secondo, lett.b) della Legge n. 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento della quota detenuta da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521 c.c. da predisporre a cura degli Amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- 1) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- 2) la qualifica/professionalità;
- 3) i compensi erogati;
- 4) il tempo di permanenza nella Società;

5) la tipologia del rapporto di lavoro;

6) la produttività.

QUOTE SOCIALI

Articolo 18 - Capitale sociale

Il capitale sociale della Cooperativa è variabile ed è formato da quote sociali del valore nominale minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti nonché nel caso di soci diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell'art.2525, terzo comma, del Codice civile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

Articolo 19 - Caratteristiche delle quote sociali

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dall'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera

quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'Organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art.5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art.30.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

- 1) dal capitale sociale di cui al precedente art.18;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le sole somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

Articolo 21 - Bilancio di esercizio e destinazioni del

risultato economico

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di rispetto della mutualità prevalente, a norma dell'art.111-septies disp.att. c.c.;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'art.2528 c.c.;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'art.2545 del Codice civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'art.2545-sexies del Codice civile;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 del Codice civile, certificate dall'Organo ammi-

nistrativo ai sensi di legge.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali che dovrà avere luogo come segue:

- a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge n.59/1992;
- c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristoro anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'art.2525 del Codice civile;
- d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla Cooperativa;
- e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo art.35;
- f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale re-

munerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art.16;

g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;

h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'Assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, tratta la sola quota di cui alle precedenti lett.a) e b).

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della Società sia superiore ad un quarto.

I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo art.33.

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 22 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti

che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente Statuto;
- b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina degli Amministratori, la struttura dell'Organo amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- d) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, in quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
- e) le modificazioni dell'Atto costitutivo;
- f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.

2479-bis del Codice civile.

Articolo 23 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare per iscritto, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante sul libro dei soci, ai soci ed ai membri dell'Organo sindacale, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal Comune di ubicazione della sede sociale purché nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea possa svolgersi mediante teleconferenza tra i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno afflui-

re, così come specificati nell'avviso di convocazione.

Per la validità dell'Assemblea in videoconferenza, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, l'Assemblea verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea,

quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferenza.

Articolo 24 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto, ad eccezione dei casi previsti dalle lett.a), e) e g) del precedente art.22, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, contenente le indicazioni di cui all'art.2375, primo comma, del Codice civile e da trascrivere nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 25 - Votazioni

Le deliberazioni della Assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Articolo 26 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'art.6 del presente Statuto.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'Assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, ovvero che rivesta tali qualifiche in Società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art.2372 del Codice civile.

Articolo 27 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede altresì alla nomina di un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 28 - Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori possono essere sempre rieletti.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli Amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo - che può anche essere diverso dal Comune dove è ubicata la sede sociale purché nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia - e l'ora della riunione, deve essere spedita, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante sul libro dei soci, a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e

Revisore legale, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima della adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci, se nominati.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere

documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario, quale prova della presenza dei Consiglieri, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni assunte, la registrazione della teleconferenza.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non Amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa. In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori o a un comitato esecutivo,

delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli artt.2381 e 2544 del Codice civile.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vice Presidente ed ai Consiglieri delegati specificamente muniti, all'atto della nomina, di tale potere.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del Codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di Amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 29 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, primo comma, c.c., la Cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Collegio Sindacale.

In tali casi il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'Assemblea ordinaria che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita inoltre anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti

nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
 - l'affidamento dell'incarico del controllo contabile ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione;
- che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.

CONTROVERSIE

Articolo 30 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è

estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla presente clausola.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del Codice di procedura civile.

L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la Società. In difetto di designazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, saranno nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concernente i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1, del D.Lgs. n.5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art.36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Le modifiche o la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto. I soci assenti o dissenzienti, entro i successivi novanta giorni, possono esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 - Scioglimento anticipato

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'art.2545-duodecies del Codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del

collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art.2489 del Codice civile.

La Società, con delibera dell'Assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art.2487-ter, secondo comma, del Codice civile.

Articolo 32 - Devoluzione patrimonio finale

In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente art.21, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente art.21;
- b) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

di cui all'art.11 della Legge n.59/1992.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 33 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente Statuto l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'art.2516 c.c.

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'art.2545-sexies c.c., ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente art.9.

Articolo 34 - Penali

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente art.33 ed alle decisioni assunte dagli organi so-

ciali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza dell'Organo amministrativo.

L'Organo amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 35 - Clausole Mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della Società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della So-

cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione o la modifica delle clausole di cui al comma precedente potrà essere deliberata solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

F.ti: Crisci Gian Franco

Mavilia Roberto

Padovese Josè Alberto

Saverio Angelilli - Notaio (l.s.)

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22, comma 1,
del D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese".